

Repertorio numero 47484/14424

VERBALE

di adunanza del Consiglio di Amministrazione della
"BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, iscritta pres-
so il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale
n.01153230360.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di
maggio

13-5-2019

Alle ore 8,30.

In Modena, Via San Carlo n.8/20.

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto
nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in
Modena, è comparso il sig.:

- FERRARI ing. PIETRO, nato a Modena il dieci ottobre
millenovecentocinquantacinque (10.10.1955), domiciliato
per la carica a Modena, Via San Carlo n.8/20, presso la
sede sociale;

il quale dichiara di intervenire al presente atto non
in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap-
presentante della Società:

- "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, Via San Car-
lo n.8/20, capitale sociale Euro 1.443.923.305 (unmi-

	liardoquattrocentoquarantatremilioninovecentoventitre-	
	latrecentocinque), interamente versato, iscritta presso	
	il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale	
	n.01153230360, R.E.A. n.MO-222528, partita I.V.A. di	
	gruppo n.03830780361, iscritta all'Albo delle Banche	
	presso la Banca d'Italia al n.4932, capogruppo dell'omo-	
	nimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo con il	
	codice n.5387.6, e quindi nell'interesse della società	
	stessa.	
	Comparente, cittadino italiano, della cui identità	
	personale io Notaio sono certo il quale mi dichiara che	
	è stata qui convocata in questo luogo, in questo giorno	
	e per questa ora, l'adunanza dei componenti il Consi-	
	glio di Amministrazione della "BPER Banca S.p.A.", con	
	sede a Modena, per discutere e deliberare sugli argomen-	
	ti di cui al seguente	
	ORDINE DEL GIORNO:	
	1) - Fusione per incorporazione di "BPER SERVICES - So-	
	cietà Consortile per Azioni" in "BPER Banca S.p.A."; de-	
	liberazioni inerenti e conseguenti.	
	Il comparente mi richiede di assistere, redigendone	
	pubblico verbale, all'adunanza del Consiglio di Ammini-	
	strazione della società stessa.	
	Al che aderendo io Notaio, sulla base delle dichiara-	
	zioni di esso Presidente, dò atto di quanto segue:	

	Assume la presidenza dell'adunanza, a norma di statu-	
	to e per concorde designazione dei presenti, il Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione sig. Ferrari	
	ing. Pietro, il quale constata e dichiara:	
	- che la presente adunanza è stata regolarmente convoca-	
	ta mediante avviso scritto spedito a tutti i Consiglie-	
	ri ed ai componenti il Collegio Sindacale in termine u-	
	tile, a norma di legge e ai sensi dell'art.24 dello Sta-	
	tuto sociale;	
	- che a norma dell'art.24 dello Statuto è prevista la	
	facoltà di partecipare all'adunanza anche mediante si-	
	stemi di collegamento a distanza in audio-video confe-	
	renza;	
	- che oltre ad esso sig. Ferrari ing. Pietro, Presiden-	
	te del Consiglio di Amministrazione, sono presenti al-	
	l'adunanza gli altri Amministratori della Banca sigg.:	
	- Barbieri dott. Riccardo, nato a Cagliari il 31 genna-	
	io 1964, ivi domiciliato, Via Charles Darwin n.7;	
	- Belcredi Prof. Massimo, nato a Brindisi il 24 febbra-	
	io 1962, domiciliato a Novara, Via Premuda n.3;	
	- Bernardini dott. Mara, nata a Modena il 9 ottobre	
	1957, ivi domiciliata, Via Bernardino Ramazzini n.15;	
	- Camagni dott. Luciano Filippo, nato a Erba (CO) il 31	
	agosto 1955, domiciliato a Caslino d'Erba (CO), Via Ada-	
	mello n.16;	

	- Capponcelli ing. Giuseppe, nato a San Giovanni in Per-	
	siceto (BO) il 18 maggio 1957, ivi domiciliato, Via Bra-	
	glia n.39, Vice Presidente;	
	- Foti dott. Alessandro Robin, nato a Londra (UK) il 26	
	marzo 1963, domiciliato a Milano, Via San Sisto n.8;	
	- Gualandri prof. Elisabetta, nata a Modena il 12 giu-	
	gno 1955, ivi domiciliata, Via delle Costellazioni n.46;	
	- Marracino dott. Roberta, nata a Udine il 17 dicembre	
	1967, domiciliata a Cologno Monzese (MI), Via Einaudi	
	n.4;	
	- Moro dott. Ornella Rita Lucia, nata a Somma Lombardo	
	(VA) il 4 luglio 1961, domiciliata a Milano, Via Alfon-	
	so Lamarmora n.6;	
	- Noera dott. Mario, nato a Somma Lombardo (VA) il 30	
	marzo 1952, domiciliato a Milano, Via Bronzino n.1;	
	- Pappalardo avv. Marisa, nata a Palermo il 25 gennaio	
	1960, domiciliata a Roma, Corso Trieste n.88;	
	- Schiavini dott. Rossella, nata a Gallarate (VA) l'8	
	maggio 1966, domiciliata a Milano, Piazza Napoli n.2;	
	- Vandelli dott. Alessandro, nato a Modena il 23 febbra-	
	io 1959, domiciliato a Modena, Via Ugo da Carpi n.57,	
	Amministratore Delegato;	
	- Venturelli prof. Valeria, nata a Castelfranco Emilia	
	l'8 settembre 1969, domiciliata a Cervia (RA), Via Fiu-	
	me n.12;	

	- che più precisamente sono presenti mediante collega-	
	mento in audio-video conferenza i Consiglieri sigg. Bel-	
	credi prof. Massimo, Camagni dott. Luciano Filippo, Fo-	
	tti dott. Alessandro Robin, Marracino dott. Roberta,	
	Schiavini dott. Rossella, Barbieri dott. Riccardo, Ber-	
	nardini dott. Mara, Moro dott. Ornella Rita Lucia, Pap-	
	palardo Avv. Marisa e Venturelli dott. Valeria;	
	- che sono inoltre presenti i componenti il Collegio	
	Sindacale, sigg.:	
	- De Mitri rag. Paolo, nato a Milano il 14 ottobre	
	1963, domiciliato a Mantova, Viale Pietro Nenni n.6/B,	
	Presidente;	
	- Calandra Buonaura dott. Cristina, nata a Reggio Emi-	
	lia il 24 luglio 1971, domiciliata a Modena, Viale del	
	Sagittario n.5, Sindaco effettivo;	
	- Rizzo dott. Diana, nata a Bologna il 21 luglio 1959,	
	domiciliata a Modena, Largo Giuseppe Garibaldi n.2, Sin-	
	daco effettivo;	
	- Sandrolini dott. Francesca, nata a Bologna il 13 mar-	
	zo 1967, ivi domiciliata, Via Oberdan n.9, Sindaco ef-	
	fettivo;	
	- Tardini dott. Vincenzo, nato a Modena il 7 febbraio	
	1960, ivi domiciliato, Corso Canalgrande n.96, Sindaco	
	effettivo;	
	e che sono presenti mediante audio-videoconferenza i	

	sigg. De Mitri rag. Paolo e Sandrolini dott. Francesca;	
	tutti iscritti al Registro dei Revisori legali;	
	- che è altresì presente alla riunione il sig.:	
	- Venturini dott. Gian Enrico, nato a Forlimpopoli il 7	
	novembre 1957, ivi residente, Via Massi n.52, Vice Di-	
	rettore Generale e Segretario Generale della Banca;	
	- che i soggetti che hanno partecipato all'adunanza me-	
	diante collegamento a distanza in audio-video conferen-	
	za sono stati identificati dal Presidente ed è stato lo-	
	ro consentito seguire e partecipare alla discussione,	
	assistere e partecipare alla votazione simultanea, rice-	
	vere, trasmettere o visionare documenti, nonché interve-	
	nire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti	
	in discussione;	
	- che tutti gli amministratori presenti si trovano nel-	
	le condizioni richieste dalla legge per poter interveni-	
	re alla presente adunanza e risultano tuttora regolar-	
	mente in carica.	
	Il Presidente dichiara pertanto la presente adunanza	
	regolarmente costituita ed atta a validamente delibera-	
	re sugli argomenti all'ordine del giorno, a norma di	
	legge e di statuto.	
	Passando quindi alla trattazione degli argomenti al-	
	l'ordine del giorno il Presidente ricorda all'adunanza	
	che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del	

	10.1.2019, ha approvato un progetto di fusione per in-	
	corporazione della controllata "BPER SERVICES - Società	
	Consortile per Azioni", con sede a Modena, Via Aristote-	
	le n.195, capitale sociale Euro 10.920.000 (diecimilio-	
	ninovecentoventimila), interamente versato, iscritta	
	presso il Registro Imprese di Modena con il codice fi-	
	scale n.00244890653, in "BPER Banca S.p.A.", con sede a	
	Modena, e che analoga delibera è stata adottata dal Con-	
	siglio di Amministrazione della suddetta società incor-	
	poranda in data 11.1.2019.	
	Il Presidente osserva che la proposta fusione è volta	
	alla semplificazione della struttura societaria ed orga-	
	nizzativa all'interno del "Gruppo BPER Banca", con l'o-	
	biiettivo di conseguire una semplificazione amministrati-	
	va e contabile, con riduzione delle spese di gestione	
	ed amministrazione ed un miglioramento complessivo del-	
	la efficienza operativa.	
	Il Presidente fa presente quindi all'adunanza che det-	
	to progetto di fusione è stato redatto in forma sempli-	
	ficata, ai sensi degli artt.2501 ter e 2505 C.C., quali	
	modificati dal D.Leg.vo in data 22.6.2012 n.123, emana-	
	to in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva	
	2009/109/CE, in quanto la società incorporante "BPER	
	Banca S.p.A.", con sede a Modena, possiede attualmente	
	l'intero capitale sociale della incorporanda.	

	Egli precisa quindi che in relazione alla proposta fu-	
	sione semplificata non trovano applicazione le disposi-	
	zioni dell'art.2501 ter, I° comma, numeri 3), 4) e 5)	
	C.C., dal momento che non si determina un rapporto di	
	cambio, ma un mero annullamento delle azioni della so-	
	cietà incorporanda interamente possedute dall'incorpo-	
	rante, senza sostituzione e senza concambio, per imputa-	
	zione contabile, e quindi senza aumento del capitale so-	
	ciale della incorporante; né si applicano di conseguen-	
	za gli artt.2501 quinquies e 2501 sexies C.C. che disci-	
	plinano rispettivamente la relazione dell'organo ammini-	
	strativo e la relazione degli esperti, mentre troverà	
	applicazione l'art.2501 septies C.C., limitatamente al-	
	la sola documentazione richiesta nell'ambito del proce-	
	dimento semplificato di fusione.	
	Il Presidente informa i presenti che la proposta fu-	
	sione è stata previamente autorizzata dalla Banca Cen-	
	trale Europea, competente in tale materia, ai sensi de-	
	gli artt.4 e 9 del Regolamento (EU) n.1024/2013, del-	
	l'art.57 del D.Leg.vo n.385/1993 e della Circolare del-	
	la Banca d'Italia n.229/1999 (Titolo III, capitolo 4)	
	autorizzazione rilasciata con decisione	
	n.ECB-SSM-2019-ITPER-4 in data 3.4.2019, notificata a	
	"BPER Banca S.p.A." in pari data, come risulta anche da	
	lettera della Banca d'Italia in data 8.4.2019	

	prot.n.0466438/19, indirizzata a "BPER Banca S.p.A.",	
	quale Capogruppo.	
	Il Presidente comunica all'adunanza che il progetto	
	di fusione delle società suddette è stato iscritto pres-	
	so il Registro Imprese di Modena, per entrambe le so-	
	cietà interessate alla fusione, in data 10.4.2019, e	
	quindi la presente adunanza si svolge nel rispetto del	
	termine di 30 (trenta) giorni previsto dall'art.2501	
	ter, IV° comma, C.C..	
	Il Presidente dichiara inoltre e dà atto che presso le	
	sedi sociali delle società interessate alla fusione è	
	rimasto depositato in copia, a far tempo dal 10.4.2019,	
	e quindi durante i 30 (trenta) giorni che hanno precedu-	
	to la presente adunanza, ai sensi dell'art.2501 septies	
	C.C., il progetto di fusione e, conformemente a quanto	
	richiesto nell'ambito del procedimento di fusione sem-	
	plificata, la documentazione prevista dall'art.2501 sep-	
	ties, I° comma, C.C., come richiesto ai sensi del-	
	l'art.2505, II° comma, C.C. precisandosi in particolare	
	che le situazioni patrimoniali delle società partecipan-	
	ti alla fusione, redatte a norma dell'art.2501 quater	
	C.C., sono riferite alla data del 31.12.2018, il tutto	
	quindi nel rispetto del termine di cui all'art.2501 qua-	
	ter, C.C.	
	Il Presidente comunica inoltre ai presenti che la do-	

	cumentazione prevista dall'art.2501 septies, I° comma,	
	C.C. è stata messa a disposizione del pubblico mediante	
	pubblicazione sul sito "Internet" della banca e nel mec-	
	canismo di stoccaggio autorizzato lInfo, previo avviso	
	ivi pubblicato in data 10.4.2019.	
	Il Presidente dichiara altresì:	
	- che non si è verificata la circostanza di cui al-	
	l'art.2505, comma III°, C.C., ad esito di avviso per	
	l'esercizio del diritto dei soci dell'incorporante di	
	cui al medesimo art.2505 C.C., pubblicato sul sito In-	
	ternet della banca, oltre che sul quotidiano "Italia Og-	
	gi" in data 11.4.2019;	
	- che in relazione a quanto sin qui specificato risulta	
	rispettata la normativa prevista in materia di fusione	
	semplificata;	
	- che per quanto occorrer possa, non sono intervenuti	
	fatti salienti, o sostanziali variazioni, rispetto alla	
	situazione patrimoniale di riferimento, nè sono interve-	
	nute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e	
	del passivo fra la data di deposito del progetto di fu-	
	sione presso la sede della società e la data odierna,	
	ai sensi dell'art.2501 quinquies, III° comma, C.C., qua-	
	le introdotto dal D.Leg.vo in data 22.6.2012 n.123.	
	Il Presidente comunica altresì ai presenti, a norma	
	dell'art.2503 bis C.C., che non vi sono al momento in	

	circolazione obbligazioni convertibili emesse dalla so-	
	cietà incorporante e dalla società incorporanda.	
	Il Presidente sig. Ferrari ing. Pietro illustra quin-	
	di ai presenti le modalità di esecuzione della proposta	
	fusione, precisa che essa avverrà per incorporazione,	
	con effetti giuridici e civilistici dalla data dell'ul-	
	tima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro	
	delle Imprese ove è posta la sede delle società parteci-	
	panti alla fusione, ovvero da una data successiva che	
	sarà eventualmente stabilita nell'atto di fusione, ai	
	sensi dell'art.2504 bis, II° comma, C.C., ma con effet-	
	ti ai fini fiscali e ai fini dell'imputazione delle ope-	
	razioni della società incorporanda al bilancio della in-	
	corporante a decorrere dal primo giorno dell'anno in	
	cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione,	
	così come consentito dall'art.2504 bis C.C.	
	Il Presidente precisa inoltre che dalla proposta fu-	
	sione non derivano modifiche dello Statuto sociale del-	
	la incorporante.	
	Il Presidente dà atto che nella proposta operazione	
	di fusione non trovano applicazione le disposizioni di	
	cui all'art.2501 bis C.C. in materia di fusione a segui-	
	to di acquisizione con indebitamento, non ricorrendone	
	qui i presupposti e dichiara inoltre che l'operazione	
	di fusione proposta, avendo per oggetto l'aggregazione	

	di due società appartenenti al medesimo Gruppo banca-	
	rio, non configura fattispecie di concentrazione sogget-	
	ta all'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità	
	garante della concorrenza e del mercato ai sensi della	
	Legge n.287/1990 ed inoltre il Presidente dà atto che è	
	stata inviata, nei termini contrattualmente previsti,	
	l'informativa alle organizzazioni sindacali e alle asso-	
	ciazioni di categoria, ai sensi dell'art.47 della Legge	
	n.428/1990 e a norma del vigente contratto collettivo	
	di lavoro.	
	Il Consiglio di Amministrazione dispensa quindi il	
	Presidente dalla lettura del progetto di fusione,	
	nonché degli altri documenti del procedimento, già ben	
	noti a tutti gli intervenuti.	
	Il Presidente mi consegna quindi, perché siano allega-	
	ti al presente verbale, i seguenti documenti:	
	- lettera, rilasciata dalla Banca d'Italia, di comunica-	
	zione di intervenuta autorizzazione alla fusione, che	
	in copia conforme si allega al presente atto sotto la	
	lettera "A", dispensatamene la lettura;	
	- lettera di autorizzazione alla fusione rilasciata dal-	
	la Banca Centrale Europea, con traduzione giurata in	
	lingua italiana, che si allega al presente atto sotto	
	la lettera "B", dispensatamene la lettura;	
	- copia del progetto di fusione, con unito lo Statuto	

	sociale vigente della società incorporante, che si alle-	
	ga al presente atto sotto la lettera "C", dispensatame-	
	ne la lettura.	
	Ai sensi del combinato disposto degli artt.2502 bis	
	C.C. e 2501 septies C.C., verrà depositata nel Registro	
	delle Imprese, unitamente al presente verbale, la situa-	
	zione patrimoniale della società incorporante alla data	
	del 31.12.2018, mentre risultano già depositati nel Re-	
	gistro delle Imprese gli altri documenti richiesti dal-	
	la legge ivi indicati.	
	Il Presidente dichiara espressamente che la documenta-	
	zione esibitami è conforme a quanto depositato ai sensi	
	di legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale sig. De Mitri	
	rag. Paolo a nome dell'intero Collegio, dichiara che	
	nulla osta alle deliberazioni in oggetto, ed esprime il	
	suo motivato parere favorevole alle deliberazioni propo-	
	ste.	
	Dopo di che, nessuno chiedendo la parola, il Presiden-	
	te sottopone quindi all'approvazione del Consiglio di	
	Amministrazione la seguente deliberazione:	
	"Il Consiglio di Amministrazione della società "BPER	
	Banca S.p.A.", con sede a Modena:	
	- udite le proposte del Presidente;	
	- dato atto e confermato che sono state rispettate le	

	normative previste per il procedimento semplificato di	
	fusione in conformità a quanto previsto dalle disposi-	
	zioni di legge e regolamentari vigenti;	
	- preso atto del parere favorevole del Collegio sindaca-	
	le;	
	delibera:	
	1) - di approvare, a norma dell'art.2505, II° comma,	
	C.C., ai sensi dell'art.27 del vigente statuto sociale,	
	alle condizioni e con le modalità stabilite nel proget-	
	to di fusione depositato, iscritto e pubblicato a norma	
	di legge, progetto allegato al presente atto sotto la	
	lettera "C", la fusione per incorporazione della so-	
	cietà controllata ed interamente posseduta "BPER SERVI-	
	CES - Società Consortile per Azioni", con sede a Mode-	
	na, capitale sociale Euro 10.920.000 (diecimilioninove-	
	centoventimila), interamente versato, iscritta presso	
	il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale	
	n.00244890653, nella società controllante "BPER Banca	
	S.p.A.", con sede a Modena, capitale sociale Euro	
	1.443.925.305 (unmiliardoquattrocentoquarantatremilioni-	
	novecentoventicinquemilatrecentocinque), iscritta pres-	
	so il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale	
	n.01153230360, mediante incorporazione della prima nel-	
	la seconda, sulla base delle rispettive situazioni pa-	
	trimoniali alla data del 31.12.2018, conformi ai rispet-	

	tivi bilanci approvati;	
	2) - di darsi atto che la fusione avverrà senza aumento	
	di capitale della società incorporante, per imputazione	
	contabile, previo annullamento, senza sostituzione e	
	senza concambio di tutte le azioni costituenti l'intero	
	capitale sociale della incorporanda, in quanto la so-	
	cietà incorporante "BPER Banca S.p.A.", con sede a Mode-	
	na, possiede attualmente e conserverà fino alla fusione	
	tutte le azioni e quindi l'intero capitale sociale del-	
	la incorporanda;	
	3) - di stabilire che la fusione avverrà con effetti	
	giuridici e civilistici nei confronti dei terzi dalla	
	data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione	
	nel Registro Imprese ove è posta la sede delle società	
	partecipanti alla fusione, ovvero da una data successi-	
	va eventualmente indicata nell'atto di fusione, ma con	
	effetti ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione del-	
	le operazioni della società incorporanda al bilancio	
	della incorporante dal primo giorno dell'anno in cui si	
	produrranno gli effetti giuridici della fusione, così	
	come consentito dall'art.2504 bis Codice Civile,	
	sicchè, ottenute le necessarie iscrizioni e decorsi	
	senza opposizione i termini di legge o comunque fatto	
	salvo il disposto dell'art.2503 C.C. e dell'art.57 n.3	
	Decreto Legislativo in data 1.9.1993 n.385, e infine	

	stipulato l'atto di fusione, la società "BPER Banca	
	S.p.A.", con sede a Modena, subentrerà di pieno diritto	
	in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorpora-	
	ta "BPER Services - Società Consortile per Azioni", con	
	sede a Modena, assumendo a proprio favore ed a proprio	
	carico tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, tut-	
	te le attività, i diritti, gli obblighi, gli interessi	
	legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque	
	terzo, le situazioni possessorie e di fatto, tutti i de-	
	biti, le passività, le garanzie, i privilegi, oneri,	
	vincoli, servitù e gli impegni, nulla escluso ed ecce-	
	tuato, della incorporata, tutti i beni immobili, dirit-	
	ti reali immobiliari, beni mobili, impianti, attrezza- ture, autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni e mobili re-	
	gistrati, avviamento e beni strumentali in genere della	
	società incorporata, tutte le partecipazioni societarie	
	di qualsiasi natura e consistenza anche in società coo-	
	perative e consortili, tutti i valori mobiliari e gli	
	strumenti finanziari, tutti i contratti tipici e atipi-	
	ci, nominati e innominati, inclusi ordini in corso e	
	proposte contrattuali, i contratti di affitto, locazio-	
	ne, anche ultranovennale, comodato, leasing, sia attivi	
	che passivi, le insegne, i segni distintivi, i brevet-	
	ti, i marchi, i siti e domini "Internet" aziendali, com-	
	prese le autorizzazioni, licenze, concessioni, permes-	

	si, depositi, cauzioni, conti correnti, contratti banca-	
	ri, mutui, finanziamenti e affidamenti bancari in gene-	
	re, tutti i contratti di assicurazione, fornitura, som-	
	ministrazione, appalto, trasporto, spedizione, mandato,	
	agenzia e rappresentanza, i contratti di lavoro subordi-	
	nato con il personale dipendente che saranno in essere	
	al momento della fusione, con i relativi diritti godu-	
	ti, maturati e acquisiti, compresi gli obblighi di pre-	
	videnza e di assicurazione ed i relativi fondi per l'in-	
	dennità di anzianità e di licenziamento, tutte le ragio-	
	ni, azioni, liti, cause e vertenze di qualsiasi natura	
	e ovunque radicate, nelle quali è attualmente parte la	
	società incorporanda, e in quant'altro esistente a suo	
	nome, anche se qui non indicato espressamente, nulla e-	
	scluso ed eccettuato, determinandosi insomma una succes-	
	sione a titolo universale in tutto il patrimonio mobi-	
	liare ed immobiliare della società incorporanda;	
	4) - di darsi atto che non esistono categorie di azioni	
	fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordi-	
	narie, né titoli diversi dalle azioni, precisandosi al-	
	tresi che nessuna delle società partecipanti alla fusio-	
	ne ha in corso prestiti obbligazionari convertibili;	
	5) - di darsi atto che non sono previsti particolari	
	vantaggi a favore degli amministratori delle società	
	partecipanti alla fusione;	

	6) - di conferire al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione e legale rappresentante della società, sig.	
	Ferrari ing. Pietro, e in via disgiunta al Vice Presi-	
	dente ed all'Amministratore Delegato della società, in	
	carica, tutti i necessari poteri per dare esecuzione,	
	decorsi senza opposizione i termini di legge, o comun-	
	que rispettato il disposto dell'art.2503 C.C. e del-	
	l'art.57, n.3, Decreto Leg.vo in data 1.9.1993 n.385,	
	alle deliberazioni adottate, con autorizzazione di sta-	
	bilire i termini e le modalità relative, con facoltà	
	fra l'altro, di provvedere all'annullamento delle azio-	
	ni della società incorporanda, senza sostituzione e sen-	
	za concambio, e compresa altresì la facoltà di interve-	
	nire al relativo atto notarile di fusione, di sottoscri-	
	verlo, introducendovi tutte le clausole d'uso e del ca-	
	so, di natura reale ed obbligatoria che riterranno con-	
	venienti e necessarie, prestando ogni opportuno consen-	
	so, anche con atti separati e successive integrazioni,	
	rettifiche, ratifiche, convalide e conferme e con suc-	
	cessivi atti di precisazione, integrazione, ricognizio-	
	ne e correzione, con facoltà in particolare di curare,	
	autorizzare e consentire la voltura, la trascrizione e	
	l'annotamento a nome della società incorporante presso	
	i pubblici Registri Immobiliari, il Pubblico Registro	
	Automobilistico, l'Ufficio Marchi e Brevetti e presso o-	

	gni altra Autorità, ente o amministrazione pubblica o	
	privata, di tutti gli eventuali beni immobili, diritti	
	reali immobiliari, mobili registrati, mobili, diritti,	
	ragioni, azioni, depositi, cauzioni, licenze, autorizza-	
	zioni, permessi, concessioni edilizie, partecipazioni	
	societarie, conti correnti, mutui, finanziamenti, affi-	
	damenti bancari, assicurazioni, contratti in genere e	
	rapporti giuridici esistenti a nome della società incor-	
	poranda, e con facoltà insomma di fare tutto quanto	
	sarà necessario, riterranno opportuno e verrà loro ri-	
	chiesto per il miglior perfezionamento della operazione	
	di fusione anche se qui non espressamente menzionato,	
	il tutto con promessa fin da ora di rato e valido sotto	
	gli obblighi di legge, senza necessità di ulteriore ra-	
	tifica, approvazione o conferma e senza che nessuno mai	
	possa eccepire difetto, imprecisione o indeterminatezza	
	di poteri, compresa la facoltà di apportare al presente	
	verbale, tutte le eventuali modifiche, aggiunte o sop-	
	pressioni che venissero eventualmente richieste dal com-	
	petente Registro Imprese in sede di iscrizione o che si	
	rendessero comunque necessarie per il legale perfeziona-	
	mento del presente atto".	
	Il Presidente pone quindi in votazione la delibera	
	proposta per dichiarazione espressa, e dopo prova e con-	
	troprova, la suddetta delibera viene approvata all'una-	

	nimità.	
	Dopo di chè, essendo esauriti gli argomenti all'ordi-	
	ne del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Pre-	
	sidente dichiara sciolta l'adunanza, essendo le ore	
	9,00.	
	Le spese del presente verbale e conseguenti sono a ca-	
	rico della società.	
	Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione del-	
	l'imposta fissa di registro, ai sensi dell'art.4, comma	
	I° della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131.	
	Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allega-	
	ti al presente atto.	
	Su mia richiesta il comparente mi dichiara il se-	
	guente numero di codice fiscale:	
	- "BPER Banca S.p.A.": 01153230360.	
	Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente	
	verbale che viene da me letto al comparente il quale,	
	da me interpellato, lo approva trovandolo conforme alla	
	sua volontà ed a verità.	
	Scritto elettronicamente per la maggior parte e per	
	il resto scritto di mio pugno su venti pagine e parte	
	fin qui della ventunesima di sei fogli di competente	
	carta da bollo e sottoscritto dal comparente e da me No-	
	taio nei modi di legge, essendo le ore 9,00.	
	F.to Ferrari Pietro	

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 47484/34424



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BDI BDI_RM
Reg. Off. P

Prot. N° 0466436/19 del 08/04/2019

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA I (840)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI III (024)

Rifer. a nota n.

del

BPER BANCA S.P.A.
VIA S. CARLO, 8/20
41121 MODENA MO
ITALIA

Classificazione VII 2 8

Oggetto Fusione per incorporazione di BPER Services S.C.p.A. in BPER Banca S.p.A.

Si rende noto che con decisione del 3 aprile u.s. la BCE ha autorizzato la fusione per incorporazione di BPER Services S.C.p.A. in BPER Banca S.p.A., ai sensi degli artt. 4 e 9 del Reg. (EU) n. 1024/2013, dell'art. 57 del d. lgs n. 385/1993 e della Circolare della Banca d'Italia 229/1999 (Titolo III, Capitolo 4).

Nel fare rinvio, per i dettagli, al testo della decisione ECB-SSM-2019-ITPER-4, già trasmessa a codesta BPER, si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
LIBERATO INTONTI

Firmato digitalmente da
GIORGIO DONATO

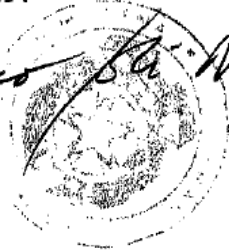


Repertorio numero 47476

Certifico io sottoscritto Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena,
con residenza in Modena, che la presente copia cartacea
è conforme al suo originale informatico sottoscritto
con firma digitale (firma digitale verificata mediante
il programma e-Sign e la cui documentazione è contenuta
nel fascicolo notarile).

Modena li, 3 maggio 2019.

Franco Soli



Repertorio numero 47471

VERBALE DI GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno due

del mese di maggio

2-5-2019

In Modena, Corso Canalgrande n.90.

Davanti a me Dott.Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto

nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in

Modena, è personalmente comparso il sig.:

- LA SELVA dott. GIUSEPPE, nato a Conversano (BA) il

ventidue marzo millenovecentosessantaquattro

(22.3.1964), domiciliato a Bologna, Via Carlo Sigonio

n.7, quadro direttivo.

Detto comparente, della cui identità personale io No-

taio sono certo, il quale

dichiara

di ben conoscere la lingua inglese e di voler assevera-

re con giuramento la traduzione dall'inglese all'italia-

no dell'autorizzazione alla fusione per incorporazione

della "BPER Services - Società Consortile per Azioni"

nella "BPER Banca S.p.A." rilasciata dalla Banca Centra-

le Europea (BCE) in data 3.4.2019, decisione

ECB-SSM-2019-ITPER-4, che nel testo in lingua inglese,

con in calce la traduzione in italiano, si allega al



ALLEGATO "B"

ALL'ATO REP.N

47484 / 44424

presente atto sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura.

Il perito, da me ammonito e diffidato ai sensi di legge e in particolare a norma degli artt. 3 e 76 del D.P.R.28.12.2000 n.445, presta giuramento pronunciando le parole:

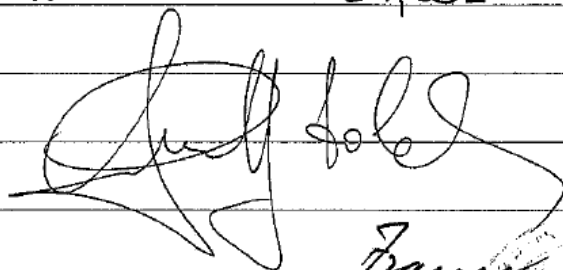
"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Il comparente dichiara di aver ricevuto le informative previste dalla legge in materia di tutela della privacy e consente il trattamento dei suoi dati personali e/o aziendali nei modi di legge, ai sensi del Decreto Leg.vo in data 30.6.2003 n.196 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo n.679/2016, autorizzando l'inserimento dei dati in archivi informatici, in sistemi telematici, banche dati e pubblici registri per finalità connesse al presente atto e conseguenti adempimenti amministrativi, giuridici e fiscali.

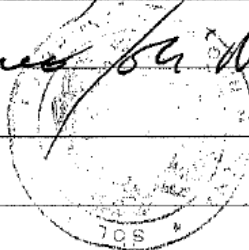
Il presente atto è esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art.3 Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto al comparente il quale, da me interpellato, lo approva trovandolo conforme alla sua volontà.

Scritto elettronicamente per la maggior parte e per
il resto scritto di mio pugno su due pagine e parte fin
qui della terza di un foglio di carta esente da bollo e
sottoscritto dal comparente e da me Notaio nei modi di
legge, essendo le ore 17,30 -



Francesco Notaris



ALLEGATO "A" ALL'ATO REP.N. 47472



EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

ECB-CONFIDENTIAL

BPER Banca S.p.A.
Via S. Carlo 8/20
41121 Modena MO
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia



ECB-SSM-2019-ITPER-4

Frankfurt am Main, 3 April 2019

Decision on merger by absorption

Dear Sir or Madam,

I am writing to notify you that the Governing Council of the European Central Bank (ECB), on the basis of a draft proposal of the Supervisory Board under Article 26(8) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, has decided to authorise the merger by absorption of BPER Services S.C.p.A. (hereinafter 'BPER Services') into the Supervised Entity.

This Decision has been adopted pursuant to Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of Regulation (EU) No 1024/2013 in conjunction with Article 57 of the Italian Legislative Decree No. 385/1993 (Consolidated Law on Banking)² and the Banca d'Italia Circular No 229/1999, Title III, Chapter 4³.

This Decision is based on the application submitted by the Supervised Entity to the ECB on 16 January 2019.

1. Facts on which the decision is based

- 1.1 On 16 January 2019, the Supervised Entity submitted an application to the ECB regarding the merger by absorption of BPER Services into the Supervised Entity.

2. Assessment

- 2.1 Pursuant to the Banca d'Italia Circular No. 229/1999, Title III, Chapter 4, Sections I, II, IV, mergers and demergers shall be assessed by taking into account the technical and organisational profiles of the proposed transaction, with specific regard to:

a) the capability to meet prudential requirements, risk concentration rules and impact on deadlines;

¹ Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).

² www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385/vig=2016-01-08.

³ <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c229/index.html>.

- b) the level of fixed and staff costs;
 - c) the adequacy of the organisational structure.
- 2.2 Based on the above, the ECB concludes that the merger meets the criteria as set out in Section 2.1. In particular, the assessment did not reveal any significant issue that could jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity and BPER Services S.C.p.A. or affect their technical and organisational situation.

3. General

- 3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were not true, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision.
- 3.2 If the Supervised Entity ceases to comply with any requirement or obligation set out in this Decision, or if the applicable law changes, and without prejudice to any other cases set out in the applicable law providing for revocation, the ECB will reconsider the terms of the Decision, including revoking it in full or in part.
- 3.3 For the purposes of Article 2436 of the Italian Civil Code, this Decision is without prejudice to any assessment by a public notary or the Companies Register on the conformity of the amendments to the statutes with applicable law.
- 3.4 This Decision takes effect on the day of its notification to the addressee.

4. Administrative and judicial review

- 4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and Decision 2014/360/EU of the European Central Bank⁴. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review
European Central Bank
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

⁴ Decision ECB/2014/16 the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ, L 175, 14.6.2014, p. 47).

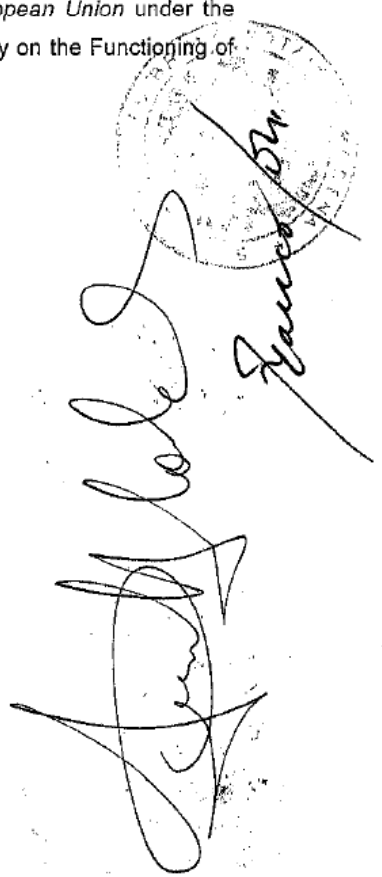
- 4.2 This Decision may be challenged before the *Court of Justice of the European Union* under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Yours sincerely,



The Secretary of the Governing Council

Pedro Gustavo TEIXEIRA



Protocollo BPER	Destinatari Principali (A. . .)	Destinatari per conoscenza (PC. . .)
34	UFFICIO INVESTIMENTI PARTECIPATIVI E PROGETTI SPECIALI - BIGARELLI MATTEO	AMMINISTRATORE DELEGATO - VANDELLI ALESSANDRO
	BPER SERVICES DG - CASTAGNOLI GIULIO	DIRETTORE GENERALE - TOGNI FABRIZIO
		VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO - GARAVINI EUGENIO
		VICE DIRETTORE GENERALE - CBO - CERFOGLI PIERPIO
		VICE DIRETTORE GENERALE - CLGO - VENTURINI GIAN ENRICO
		VICE DIRETTORE GENERALE - CLO - BATTISTELLA CLAUDIO
		CHIEF OPERATING OFFICER - COO - FORMENTON GIANLUCA
		DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO - BONFATTI MARCO
		DIREZIONE FINANZA E PIANIFICAZIONE - CFO - FERRARI ROBERTO
		DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - POLUZZI GIANLUCA
		DIREZIONE REVISIONE INTERNA - CAE - TASSI ANDREA
		DIREZIONE RISCHI - CRO - CAMPANARDI MICHELE
		SERVIZIO COMPLIANCE - PERFETTI RAFFAELLA
		UFFICIO COORDINAMENTO ORGANI SOCIETARI DI GRUPPO - TRENTI MARIA GIOVANNA
	BPER SERVICES VDG - BPER CIO - BERTAZZONI MARCO	3

REPERTORIO NUMERO 47470

Certifico io sottoscritto Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena,
con residenza in Modena, che la presente copia
fotostatica è conforme al suo originale col quale è
stata da me collazionata.

MODENA li, 2 MAGGIO 2019.

Franco Soli Notaio



EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

BPER Banca S.p.A.
Via S. Carlo 8/20
41121 Modena MO
ITALIA

(qui di seguito l'Ente sottoposto a Vigilanza)

cc: Banca d'Italia



ECB-SSM-2019-ITPER-4

Francoforte, 3 Aprile 2019

Decisione in merito alla fusione per incorporazione

Egregio Signore, o Gentile Signora,

la presente per informarvi che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), sulla base di una bozza di proposta del Consiglio di Vigilanza ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013¹, ha disposto di autorizzare la fusione per incorporazione di BPER Services S.C.p.A. (qui di seguito "BPER Services") nell'Ente sottoposto a Vigilanza.

La presente Decisione è stata adottata sulla base dell'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e) e dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 in combinato disposto con l'articolo 57 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario)² e con la Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, Titolo III, Capitolo 4³.

La presente Decisione si basa sulla domanda presentata dall'Ente sottoposto a Vigilanza alla BCE in data 16 gennaio 2019.

1. Fatti su cui si basa la Decisione

- 1.1 Il 16 gennaio 2019, l'Ente sottoposto a Vigilanza ha presentato alla BCE una domanda in merito all'operazione di fusione per incorporazione di BPER Services nell'Ente sottoposto a Vigilanza.

2. Valutazione

- 2.1 Ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, Titolo III, Capitolo 4, Sezioni I, II, IV, le operazioni di fusione e di scissione sono valutate tenendo conto dei profili tecnici e organizzativi dell'operazione proposta, con particolare riguardo a:

- a) la capacità di soddisfare i requisiti prudenziali, le regole di concentrazione dei rischi e l'impatto sulle scadenze;
- b) il livello dei costi fissi e dei costi del personale;
- c) l'adeguatezza della struttura organizzativa.

¹ Regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, del 15 ottobre 2013, che conferisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag 63).

² www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385/vig=2016-01-08.

³ <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c229/index.html>.

- 2.2 Sulla base di quanto sopra esposto, la BCE conclude che l'operazione di fusione soddisfa i criteri di cui alla Sezione 2.1. In particolare, la valutazione non ha rilevato alcun problema significativo che possa pregiudicare la sana e prudente gestione dell'Ente sottoposto a Vigilanza e di BPER Services S.C.p.A. o influenzare la loro posizione a livello tecnico e organizzativo.

3. Generale

- 3.1 La BCE ha adottato la presente Decisione sulla base dei fatti forniti e delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente sottoposto a Vigilanza. Se uno qualsiasi di tali fatti o dichiarazioni non fosse vero o non rispecchiasse più la situazione descritta, ciò potrebbe costituire un motivo sufficiente per revocare la presente Decisione.

- 3.2 Se l'Ente sottoposto a Supervisione mancasse di rispettare qualsiasi requisito o obbligo stabilito nella presente Decisione, o se la legge applicabile cambiasse - fatti salvi gli altri casi previsti dalla legge applicabile per i quali si prevede la revoca - la BCE riconsidererà i termini della Decisione, compresa la revoca *in toto* o in parte.

- 3.3 Ai fini dell'articolo 2436 del codice civile italiano, la presente Decisione fa salva qualsiasi valutazione posta in essere da parte di un notaio o del Registro delle Imprese sulla conformità delle modifiche dello statuto con la legge applicabile.

- 3.4 La presente Decisione ha effetto dal giorno della sua notifica al destinatario.

4. Revisione amministrativa e giudiziaria

- 4.1 Un riesame della presente Decisione da parte della Commissione Amministrativa del Riesame della BCE può essere richiesto alle condizioni ed entro i termini stabiliti dall'articolo 24 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dalla Decisione 2014/360/UE della Banca Centrale Europea⁴. Una richiesta di revisione dovrebbe essere inviata preferibilmente per posta elettronica all'indirizzo ABoR@ecb.europa.eu o per posta a:

Il Segretario della Commissione Amministrativa del Riesame
Banca Centrale Europea
Sonnemannstrasse 22
60314 Francoforte
Germania

- 4.2 La presente Decisione può essere impugnata innanzi la *Corte di Giustizia dell'Unione Europea* alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 263 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Il Segretario del Consiglio Direttivo
Pedro Gustavo TEIXEIRA

⁴ Decisione BCE/2014/16 della Banca Centrale Europea del 14 aprile 2014 relativa all'istituzione di una Commissione Amministrativa del Riesame e alle relative Norme di Funzionamento Operativo (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

ALLEGATO "C" ALL'ATTO REP. N. 47484/14424

Progetto di fusione per incorporazione di "BPER Services SCpA" in "BPER Banca SpA"

«PREMESSE»

"BPER Banca SpA" (di seguito "BPER Banca" o "Incorporante"), Società con azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, è Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario del quale fa parte "BPER Services - Società Consortile per Azioni" (di seguito "BPER Services" o "Incorporanda").

La fusione di cui al presente Progetto di fusione (il "Progetto") sarà eseguita mediante incorporazione di BPER Services in BPER Banca, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti Cod. Civ. La stessa è sottoposta ad autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 D. Lgs. n. 385/1993 (TUB), non potendo dar corso all'iscrizione del Progetto nel Registro delle Imprese se non consti detta autorizzazione.

Il Progetto è redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2505 Cod. Civ., trattandosi di incorporazione di società di cui l'Incorporante acquisirà l'intera partecipazione sociale (attualmente posseduta nella misura del 92,838%) prima della stipula dell'atto di fusione.

L'attuazione della fusione resta pertanto subordinata all'acquisizione e alla permanenza del controllo totalitario in capo all'Incorporante, da accertarsi in sede di stipula dell'atto di fusione, oltre che al verificarsi di tutte le condizioni stabilite dalla normativa anche regolamentare.

Non si applicano pertanto le disposizioni dell'art. 2501 ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5) Cod. Civ., come specificato oltre, in quanto non si determina un rapporto di cambio ma un mero annullamento delle azioni dell'Incorporanda, che saranno interamente detenute dall'Incorporante. Inoltre, nell'ambito del procedimento, non sono richiesti gli adempimenti di cui agli articoli 2501 quinquies Cod. Civ. (Relazione dell'Organo amministrativo) e 2501 sexies Cod. Civ. (Relazione degli esperti).

In applicazione dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ., gli statuti delle Società partecipanti alla fusione (art. 15 per BPER Services e art. 27 per BPER Banca) hanno attribuito alla competenza del Consiglio di amministrazione la deliberazione concernente la fusione di società interamente posseduta, fatta salva, per BPER Banca, la facoltà dei Soci della stessa, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, di richiedere che la fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 Cod. Civ., come previsto dall'art. 2505, comma 3, Cod. Civ.

Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, riferite alla data del 31 dicembre 2018, saranno depositate nella sede sociale dell'Incorporante, ovvero pubblicate a termini di normativa anche regolamentare, insieme agli altri

documenti previsti dall'art. 2501 septies Cod. Civ.

In relazione a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare sull'informazione ai portatori di strumenti finanziari delle società partecipanti alla fusione e al pubblico, si procederà alla diffusione, con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti.

Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 bis Cod.Civ. "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento", non ricorrendone i presupposti.

1) SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società "Incorporante"

A) "BPER Banca SpA"

- sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20;
- capitale sociale di € 1.443.925.305 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 481.308.435 azioni ordinarie, prive del valore nominale;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360;
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932;
- iscritta all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Società "Incorporanda"

B) "BPER Services - Società Consortile per Azioni"

- sede legale in Modena, Via Aristotele, 195;
- capitale sociale di € 10.920.000,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n.210.000 azioni ordinarie da nominali € 52,00 cadauna;
- codice fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 00244890653;
- società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER Banca;

2) STATUTO SOCIALE DELL'INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

Dalla fusione non deriverà alcuna modifica allo Statuto sociale dell'Incorporante il cui testo è allegato al Progetto per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

4) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE

5) DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Trattandosi di fusione per incorporazione di società che sarà interamente posseduta, non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 ter, comma 1, Cod. Civ., numeri 3), 4) e 5).

La fusione sarà pertanto realizzata senza aumento di capitale, mediante annullamento della partecipazione nell'Incorporanda detenuta dall'Incorporante, e non darà luogo ad alcun rapporto di cambio né di assegnazione di azioni.

6) EFFICACIA DELLA FUSIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI

Gli effetti giuridici della fusione avranno decorrenza, ai sensi dell'art. 2504 bis comma 2, Cod. Civ., dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni (prescritta dall'art. 2504, comma 2, Cod. Civ.) dell'atto di fusione nel Registro Imprese ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero da una data successiva, come consentito in caso di fusione mediante incorporazione, se espressamente stabilito nell'atto di fusione.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione; analoga decorrenza è prevista ai fini fiscali.

7) EVENTUALE TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.

Non sussistono categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, né titoli diversi dalle azioni. Si precisa che nessuna delle società partecipanti alla fusione ha in corso prestiti obbligazionari convertibili.

8) VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Allegato al Progetto di fusione: Statuto della Società Incorporante.»

Modena, 11 gennaio 2019

BPER Services S.C.p.a.

Il Presidente

dott. Luigi Odorici

BPER:

Banca

STATUTO SOCIALE

**aggiornato con le modifiche deliberate
dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 26 novembre 2016**

BPER Banca S.p.A.

Società per azioni - Sede in Modena, Via San Carlo 8/20
Registro delle Imprese di Modena e cod. fisc. n. 01153230360 - Capitale sociale Euro 1.443.925.305 i.v.

**COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE
DELLA SOCIETA'**

Articolo 1

1. La Società è denominata BPER Banca S.p.A., in forma abbreviata "BPER Banca" ed è riveniente dalla trasformazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna Società cooperativa, a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016, assunta ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi le parole che compongono la denominazione possono essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o da società nella stessa incorporate.

2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate.

2. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.

3. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario " BPER Banca S.p.A.", in forma abbreviata "Gruppo BPER Banca", ai sensi dell'art.61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

1. La Società ha la sede legale in Modena. Previa le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

CAPITALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.443.925.305 ed è rappresentato da 481.308.435 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale.

2. Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

3. Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società ha la facoltà, con delibera dell'Assemblea straordinaria, di emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto, e strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

4. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

5. L'Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011 ha attribuito al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.2420-ter del Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00, irrevocabilmente a servizio esclusivo della conversione di tali obbligazioni, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

6. Sino allo spirare del termine previsto dall'art.1 comma 2-bis del D.L. 24 gennaio 2015, n.3, convertito in L. 24 marzo 2015, n.33 e sue successive eventuali proroghe e/o modificazioni, nessun avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto. A tal fine, si tiene conto delle azioni complessivamente possedute direttamente e indirettamente,

tramite società controllate, società fiduciarie e interposte persone, e di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. Non si tiene conto delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento. Ai fini del presente Statuto, il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art.23 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Articolo 6

1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza degli azionisti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza, con ripartizione dei costi in parti uguali tra la Società e gli azionisti richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa.

Articolo 7

1. Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge, con esclusione dei casi di proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

2. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni vigenti.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 8

1. Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può direttamente e anche per il tramite di società controllate, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

2. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 9

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d) al Comitato esecutivo;
- e) all'Amministratore delegato;
- f) al Collegio sindacale;
- g) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea si tiene nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

3. L'Assemblea si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire di convocare l'Assemblea in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche in terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

4. L'Assemblea può essere validamente tenuta, se l'avviso di convocazione lo prevede, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto

nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.

5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso di convocazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa vigente. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno 2 (due) Sindaci, nei casi previsti dalla legge.

6. Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di tanti soci che alla data della richiesta rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti.

7. Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i soci che rappresentino, anche congiuntamente, la quota minima di capitale a tal fine richiesta dalla normativa vigente possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito di copia delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, attestanti la legittimazione dei soci richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di revisione iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; sussistendone i presupposti, sentito il Collegio sindacale, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- approva i criteri per la determinazione di eventuali compensi speciali da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- ha facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate previste dalle disposizioni di vigilanza vigenti, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto di 1:1 ma comunque non eccedente quello massimo stabilito dalle medesime disposizioni;
- può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di amministrazione, un Presidente onorario, scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente onorario non è remunerata;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

4. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

5. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, fermo quanto disposto dall'art.5, comma 6.

6. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

7. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

8. Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea e/o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e la sicurezza delle comunicazioni.

9. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 12

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, si applica la normativa vigente.

Articolo 13

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce ai sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Salvo quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio ai sensi dell'art.16, comma 2, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea.

3. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti 2 (due) o più scrutatori.

Articolo 14

1. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea si applica la normativa vigente, fermo quanto previsto dagli artt.18, 19, 20, 32, 33 e 34.

Articolo 15

1. Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

2. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 16

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

2. Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso, che funge da Segretario dell'Assemblea.

3. Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione è formato da 15 (quindici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 18

1. All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci e/o dal Consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo.
2. La presentazione di liste da parte dei soci deve rispettare i seguenti requisiti:
- a) la lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non inferiore all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società;
 - b) la lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere;
 - c) la lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno della lista stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
 - d) la lista deve presentare almeno un terzo di candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché degli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente (i "Requisiti di Indipendenza"), con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario;
 - e) la lista deve essere depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
 - f) unitamente alla lista i soci presentatori devono depositare presso la sede legale della Società ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
3. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di candidato in possesso dei Requisiti di Indipendenza possono cumularsi nello stesso soggetto.
4. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.
5. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.
6. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista di candidati; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. La presentazione di una lista da parte del Consiglio di amministrazione deve rispettare i seguenti requisiti:
- a) la lista deve contenere un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;
 - b) la lista deve essere depositata e resa pubblica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di diffusione delle informazioni regolamentate, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente per il deposito delle liste da parte dei soci;
 - c) la presentazione della lista deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica;
 - d) alla presentazione della lista da parte del Consiglio di amministrazione si applica il comma 2 lett. c), lett. d) e lett. f) punti (i) e (ii) e il comma 3.
- La lista presentata senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono è considerata come non

presentata e non viene ammessa al voto.

9. Colui al quale spetta il diritto di voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

10. Sono fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste ovvero, in generale, in ordine alla nomina degli organi sociali.

Articolo 19

1. Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.

2. Qualora siano validamente presentate più liste, si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Vengono prese in considerazione in termini di numero di voti conseguiti la prima lista (la "Lista di Maggioranza") e la seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la prima (la "Lista di Minoranza Cadetta") ed i loro voti vengono posti in rapporto fra loro:

a) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia inferiore o pari al 15%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 14 (quattordici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere;

b) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 15% ed inferiore o pari al 25%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 13 (tredici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 2 (due) Consiglieri;

c) qualora il rapporto tra il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Minoranza Cadetta ed il totale dei voti conseguiti dalla Lista di Maggioranza sia superiore al 25%, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 12 (dodici) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta vengono tratti 3 (tre) Consiglieri.

2.2. Qualora la Lista di Maggioranza presenti un numero di candidati inferiore a quelli ad essa assegnati in base all'applicazione del meccanismo di cui al comma che precede, risultano eletti: (i) tutti i candidati della Lista di Maggioranza; (ii) i candidati della Lista di Minoranza Cadetta necessari per completare il Consiglio di amministrazione, secondo l'ordine progressivo di elencazione in lista. Laddove non risulti possibile nel modo testé descritto completare il Consiglio di amministrazione, presentando tanto la Lista di Maggioranza che la Lista di Minoranza Cadetta un numero di candidati inferiore a quelli necessari, si procede come segue: qualora le altre liste, diverse da quella di Maggioranza e di Minoranza Cadetta, abbiano ottenuto complessivamente almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, i Consiglieri necessari per completare il Consiglio di amministrazione vengono tratti da tali altre liste, poste in un'unica graduatoria per numero di voti conseguiti, partendo da quella più votata e con scorrimento alle liste successive una volta esauriti i candidati contenuti nella lista che precede per numero di voti. In tutti i casi in cui non risulti possibile completare il Consiglio di amministrazione ai sensi delle precedenti disposizioni, a ciò provvede l'Assemblea, esprimendosi su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

2.3. In caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

2.4. Qualora, al termine delle votazioni di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3, non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si procede ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei requisiti, tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere, in base all'ordine progressivo di elencazione. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. In entrambi i casi, tale meccanismo di sostituzione si applica dapprima, in sequenza, alle liste che non abbiano espresso alcun Consigliere in possesso del requisito in questione, a partire da quella più votata. Ove ciò non sia sufficiente ovvero qualora tutte le liste abbiano espresso almeno un Consigliere in possesso del requisito in questione, la sostituzione si applica, in sequenza, a tutte le liste, a partire da quella più votata. All'interno delle liste la sostituzione dei candidati da escludere ha luogo a partire dai

candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato. I meccanismi di sostituzione sin qui menzionati non trovano applicazione per i candidati tratti dalle liste che abbiano presentato un numero di candidati inferiore a tre.

2.5. Qualora, anche applicando tali meccanismi di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea esprimendosi su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che, appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto il maggior numero di voti. In tal caso, le sostituzioni si applicano, in sequenza, a ciascuna delle liste, a partire da quella più votata e, all'interno delle liste, a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata e votata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri, sino a concorrenza dei candidati in essa presenti. Laddove non sia possibile completare così il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea si esprime su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

4. Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista, l'Assemblea si esprime su candidature presentate dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.

5. Qualora al termine delle votazioni di cui ai commi 3 e 4 non risulti eletto un numero di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza atto ad assicurare la presenza in Consiglio di amministrazione del relativo numero minimo di Consiglieri, si escludono tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendo a quelli meno votati – nonché, nel caso del comma 3 e ove ulteriormente necessario, a quelli contraddistinti dal numero progressivo più elevato in lista – i primi candidati non eletti muniti dei necessari requisiti. Le sostituzioni hanno luogo con riferimento prima all'appartenenza al genere meno rappresentato e poi al possesso dei Requisiti di Indipendenza. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea esprimendosi su candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Consiglieri ancora da eleggere, i candidati che, appartenenti al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza, avranno ricevuto il maggior numero di voti.

6. Tutte le candidature proposte direttamente in Assemblea ai sensi dei commi che precedono devono essere corredate dalla documentazione indicata all'art.18 comma 2 lett. f).

7. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle disposizioni applicabili del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 20

1. Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, il Consiglio di amministrazione, con l'approvazione del Collegio sindacale, provvede a sostituirlo, scegliendo il Consigliere da cooptare anche tra soggetti non inseriti nella predetta lista, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il relativo numero minimo di Consiglieri.

2.1. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla sostituzione del Consigliere cessato.

2.2. L'Assemblea in tal caso delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

2.3. Possono presentare candidature, oltre che il Consiglio di amministrazione, i soci che detengono, anche congiuntamente, almeno un quinto della quota minima di partecipazione al capitale, richiesta ai fini della presentazione di una lista per l'elezione del Consiglio di amministrazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

2.4. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

2.5. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di amministrazione, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

2.6. Qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Consiglio di amministrazione il numero minimo di Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Consiglieri in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il possesso del requisito interessato è condizione di ammissibilità della candidatura.

2.7. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

2.8. Qualora non venga presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea delibera sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea, che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri. Le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

3. Qualora il Consigliere cessato sia stato tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti, ad esso subentra il primo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione, indicato nella lista di provenienza del Consigliere cessato, il quale adempia a quanto previsto al comma 3.1 e risulti, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri, appartenente al genere meno rappresentato e/o in possesso dei Requisiti di Indipendenza.

3.1. Il candidato interessato, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, deve depositare presso la sede legale della Società una dichiarazione con la quale rinnovi l'accettazione della carica, confermi l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla normativa vigente e dallo Statuto, e fornisca un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Qualora il candidato interessato non vi provveda, subentra il successivo candidato non eletto, in base all'ordine progressivo di elencazione nella lista, e così a seguire.

3.2. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo di cui ai commi 3 e 3.1, l'Assemblea delibera sulla sostituzione, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

3.3. Nel caso di cui al comma 3.2 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4, entro il termine previsto al comma 2.5 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

3.4. Qualora non venga presentata alcuna candidatura ai sensi del comma 3.3 nel termine previsto al comma 2.5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato e/o dei Requisiti di Indipendenza, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Consiglieri.

3.5. Nel caso di cui al comma 3.4 le candidature sono presentate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2.4 e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 2.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4. I Consiglieri subentrati assumono – ciascuno – la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

5. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio di amministrazione e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica per la residua durata del mandato dei Consiglieri cessati.

Articolo 21

1. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. Almeno 5 (cinque) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente art.18. Il Consiglio di amministrazione definisce i parametri sulla cui base viene valutata, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità dei rapporti intrattenuti dai Consiglieri a comprometterne l'indipendenza.

3. Il venir meno in capo a un Consigliere dei Requisiti di Indipendenza o, qualora non previsti a pena di ineleggibilità o di decadenza, di altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri che devono possederli.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e da 1 (uno) a 3 (tre) Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri.

2. Il Consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno i comitati previsti dalla normativa e dalle disposizioni di vigilanza vigenti nonché gli altri comitati ritenuti opportuni, determinandone composizione, attribuzioni e regole di funzionamento.

3. Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società.

4. Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.

5. Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati, di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.

Articolo 23

1. Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale;
- gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di

credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario.

Articolo 24

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, nonché quando ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure l'Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche dal Collegio sindacale ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.
3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.
4. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.
5. Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.
6. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Ad esse prende parte il Direttore generale.

Articolo 25

1. Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 26

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.
2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 27

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.
2. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.
3. Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
 - la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;
 - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
 - l'approvazione e la modifica delle regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e degli altri comitati interni al Consiglio di amministrazione;

- l'approvazione e la modifica dell'atto che disciplina il sistema delle fonti della normativa interna e degli altri documenti normativi interni che tale atto qualifichi come particolarmente rilevanti;
- la nomina e la revoca del Presidente e dei Vice Presidenti;
- la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e di ogni altro comitato ritenuto funzionale alla gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
- la nomina e la revoca del Direttore generale;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

4. Fermi gli obblighi previsti dall'art. 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

5. Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
2. I Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza o impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato ovvero dal Consigliere più anziano di età.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 29

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Amministratori. Il Comitato è presieduto da membro designato dal Consiglio di amministrazione; ne fa parte di diritto l'Amministratore delegato. Prende parte alle adunanze del Comitato esecutivo il Direttore generale.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto e senza potere di proposta, alle adunanze del Comitato esecutivo.
3. Il Comitato esecutivo è investito della gestione della Società, con attribuzione ad esso, attraverso delega da parte del Consiglio di amministrazione, di tutti i poteri che non siano riservati dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo, fatta eccezione per quelli che quest'ultimo deleghi all'Amministratore delegato o ai componenti della Direzione generale.
4. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, di regola almeno una volta al mese. Le disposizioni dettate per il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 24 commi 2 (luogo di riunione), 3 (modalità di svolgimento delle adunanze), 4 e 5 (convocazione), 6 (quorum costitutivo), nonché agli artt. 25 (deliberazioni) e 26 (processo verbale ed estratti), si applicano anche al Comitato esecutivo.
5. Il Presidente del Comitato esecutivo dà informativa sull'attività del Comitato medesimo, di norma, alla prima adunanza successiva del Consiglio di amministrazione.
6. Le funzioni di Segretario del Comitato esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Articolo 30

1. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore delegato.
2. In particolare l'Amministratore delegato sovrintende alla gestione aziendale, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell'impresa ed idonei a rappresentare correttamente l'andamento della gestione; ha facoltà di proposta, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita gli ulteriori poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione.
3. Nei casi d'urgenza, l'Amministratore delegato può, sentito il Presidente del Consiglio di amministrazione, assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelle riservate dalla normativa vigente o dallo Statuto alla competenza collegiale esclusiva del Consiglio medesimo. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione in occasione della sua prima adunanza successiva. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore delegato, tale potere può essere esercitato dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del Direttore generale.
4. L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione, con periodicità di regola mensile, sull'andamento generale della gestione e, con periodicità trimestrale, sull'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 31

1. L'Assemblea elegge 7 (sette) Sindaci, 5 (cinque) effettivi, tra cui il Presidente, e 2 (due) supplenti.
2. Fermi gli specifici requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa vigente, il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.
3. I Sindaci debbono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni.
4. Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo o nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, quale definita dall'Autorità di Vigilanza.
5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.
6. Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.
7. La composizione del Collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 32

1. L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.
2. La lista, divisa in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere. In ciascuna sezione i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni.
3. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso di numero frazionario.
4. La lista deve essere presentata da soci titolari, anche congiuntamente, di una quota di partecipazione non

inferiore allo 0,50% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero la diversa minor percentuale stabilita dalla normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una lista; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

5. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci presentatori, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società. Esse devono essere corredate da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 5, e la soglia per la presentazione prevista dal comma 4 è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

7. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

8. Eventuali irregolarità della lista che riguardino singoli candidati comportano soltanto l'esclusione dei medesimi.

9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

11. Ogni avente diritto al voto non può, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, votare più di una lista di candidati.

Articolo 33

1. Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

2. Qualora siano validamente presentate più liste si applicano le seguenti disposizioni.

2.1. Dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

2.2. Dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, secondo l'ordine di elencazione in ciascuna sezione, il Presidente del Collegio sindacale e un Sindaco supplente. Per rapporti di collegamento rilevanti si intendono quelli individuati dalle applicabili disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del Regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

2.3. In caso di parità di voti tra più liste, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio.

2.4. Nel caso in cui, ai termine delle votazioni, non risulti eletto il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, si procede ad escludere il candidato eletto, appartenente al genere sovrarappresentato, contraddistinto dal numero più elevato nella lista risultata prima per numero di voti ottenuti, sostituendolo con il candidato non eletto appartenente al genere meno rappresentato, indicato nella medesima lista.

2.5. Qualora, anche applicando tale meccanismo di sostituzione, non sia possibile completare il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, all'elezione dei Sindaci mancanti provvede

L'Assemblea sulla base di candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Le sostituzioni vengono effettuate a partire dalla lista più votata e, all'interno delle sezioni delle liste, dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più elevato.

3. Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Sindaci.

4. Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, o qualora non si sia raggiunto il numero di Sindaci da eleggere, i Sindaci mancanti sono eletti sulla base delle candidature proposte dai soci in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione singolarmente e risulteranno eletti, sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci da eleggere, i candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti.

4.1. In caso di parità di voti fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio tra i candidati.

5. Anche nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'Assemblea deve aver cura di esprimere il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, l'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

7. Le candidature presentate dai soci in Assemblea ai sensi dei commi 2.5 e 4 devono essere corredate dalla documentazione indicata all'articolo 32 comma 5.

Articolo 34

1. Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

2. Se viene a mancare un Sindaco effettivo, subentra il supplente tratto dalla medesima lista. Il Sindaco subentrato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

3. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma 2 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

4. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto dalla lista risultata prima per numero di voti ottenuti, l'Assemblea delibera senza vincolo di lista, sulla base di candidature che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

4.1. Possono presentare candidature i soci che risultano legittimati alla presentazione di una lista per l'elezione del Collegio sindacale, ai sensi della normativa vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui la candidatura è depositata presso la Società.

4.2. Ciascun socio non può presentare o concorrere a presentare più di una candidatura per ciascuna sostituzione; analoga prescrizione vale per i soci appartenenti al medesimo gruppo – per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – o che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società. In caso di inosservanza la sottoscrizione non viene computata per alcuna candidatura.

4.3. La candidatura, sottoscritta da colui o coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato e deve essere depositata presso la sede legale della Società entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, corredata da ogni documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa vigente e comunque: (i) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da

attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

4.4. L'appartenenza al genere meno rappresentato è condizione di ammissibilità della candidatura qualora, per effetto della cessazione, non permanga nel Collegio sindacale il relativo numero minimo di Sindaci.

4.5. Le candidature presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate e non vengono ammesse al voto.

4.6. Qualora non venga validamente presentata alcuna candidatura, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

5. Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaco tratto da lista diversa da quella risultata prima per numero di voti ottenuti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea provvede, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali, entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio sindacale, abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede legale della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

5.1. Ove non sia possibile procedere con le modalità indicate al comma 5, l'Assemblea delibera sulla sostituzione sulla base di candidature proposte dai soci direttamente in Assemblea che vengono poste in votazione singolarmente: risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti, fermo il rispetto dell'appartenenza al genere meno rappresentato, ove occorra integrare il relativo numero minimo di Sindaci.

5.2. Le candidature devono essere corredate dalla documentazione indicata al comma 4.3.

6. In ogni caso l'Assemblea deve aver cura di nominare un sostituto appartenente al genere meno rappresentato, ove ciò sia necessario al fine di integrare il numero minimo di Sindaci appartenenti a tale genere.

Articolo 35

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa vigente nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni della Banca d'Italia e delle altre Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo. Il Collegio sindacale informa le Autorità di Vigilanza, ai sensi della normativa vigente, di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

3. Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

4. Le riunioni del Collegio sindacale possono essere tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione dei partecipanti, sia la possibilità per tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. La

riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

5. I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti i componenti intervenuti.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 36

1. La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali. Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio di amministrazione determina i poteri di ciascun componente la Direzione generale.
3. Il Direttore generale è il Capo del personale ed è preposto alla sua gestione nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
4. I componenti della Direzione generale riferiscono al Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, sull'esercizio dei poteri a loro attribuiti.

Articolo 37

1. Con la collaborazione e l'assistenza degli altri componenti della Direzione generale, il Direttore generale coadiuva l'Amministratore delegato nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e attua le disposizioni impartite dall'Amministratore delegato nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti.
2. In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 38

1. Il controllo legale dei conti è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 39

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il Dirigente preposto.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 40

1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale competono al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
3. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale nell'ambito e nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione.
4. Al Direttore generale – ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro – spetta la rappresentanza e la firma sociale per tutti gli atti di sua competenza a norma dello Statuto nonché nell'ambito e nei limiti degli ulteriori poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore generale fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei rispettivi poteri di rappresentanza, l'Amministratore delegato e il Direttore generale hanno facoltà di nominare dipendenti della Società e terzi quali procuratori speciali per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti.
6. La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio di amministrazione, per il compimento di singoli atti o di determinate categorie di atti, a singoli Consiglieri, al Direttore generale, ai Vice Direttori generali, a dipendenti della Società e a terzi.

BILANCIO, UTILI E RISERVE**Articolo 41**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 42

1. L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale e le quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione e l'incremento di riserve anche straordinarie, può, su proposta del Consiglio di amministrazione, per una quota non superiore all'1,5%, essere destinato dall'Assemblea alla costituzione o all'incremento di un fondo speciale a disposizione della Società per interventi di carattere benefico, sociale, culturale e scientifico. La parte restante viene ripartita quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al comma 1, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 43

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 44

1. In ogni caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA**Articolo 45**

1. La disposizione contenuta nell'art.17, comma 1, che fissa in 15 (quindici) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015, entrerà in vigore a partire dalla prima tra: (i) la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016; e (ii) la data dell'Assemblea eventualmente convocata per il rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di amministrazione a seguito della cessazione della maggioranza dei suoi componenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 5.
2. In attesa dell'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art.17, comma 1, quale introdotta dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 18 aprile 2015, il Consiglio di amministrazione sarà formato, a far data dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 e fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016, da 17 (diciassette) componenti.
3. A seguito del venir meno della disposizione secondo cui il Consiglio di amministrazione si rinnova parzialmente ogni anno, nel corso di ogni triennio, deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 16 aprile 2016, il Consiglio di amministrazione, in espressa deroga alla previsione di cui all'art.17, comma 1, continuerà comunque a rinnovarsi parzialmente come segue, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 (ovvero sino alla diversa precedente data di nomina prevista al comma 4 che segue):
 - (i) i 5 (cinque) Consiglieri eletti in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 eserciteranno il mandato per la durata di un esercizio; e
 - (ii) in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 saranno eletti 8 (otto) Consiglieri con durata del mandato pari a un esercizio.In occasione di tale ultima elezione il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicare, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il numero di candidati – anche, se necessario, in deroga a quanto previsto dall'art.18, comma 2 lettere c) e d) – appartenenti al genere meno rappresentato e in possesso dei Requisiti di Indipendenza da presentarsi nella lista, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative e statutarie in materia.

4. Qualora prima della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 si debba provvedere al rinnovo anticipato dell'intero Consiglio di amministrazione ai sensi di quanto stabilito dall'art.20, comma 5, lo stesso sarà nominato ai sensi degli artt.17, 18 e 19, senza applicazione dei commi 2 e 3 della presente disposizione transitoria.

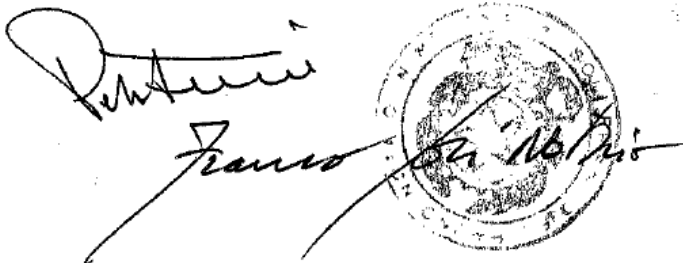
In tal caso:

(i) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi prima che sia divenuta efficace la trasformazione in società per azioni deliberata dall'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di amministrazione così eletto scadrà alla data della prima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio successiva alla data di efficacia della trasformazione, la quale provvederà a nominare un nuovo Consiglio di amministrazione il cui mandato scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017;

(ii) qualora la decadenza del Consiglio di amministrazione si verifichi dopo che sia divenuta efficace la trasformazione in società per azioni deliberata dall'Assemblea straordinaria in data 26 novembre 2016 ai sensi degli artt.29, commi 2-bis e 2-ter, e 31 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il nuovo Consiglio di amministrazione così eletto scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

5. Ferme restando le disposizioni statutarie di seguito non derogate, l'elezione degli 8 (otto) Amministratori prevista in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 è disciplinata come segue.

In deroga all'articolo 19 comma 2.1, dalla Lista di Maggioranza vengono tratti 7 (sette) Consiglieri e dalla Lista di Minoranza Cadetta viene tratto 1 (uno) Consigliere.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'Franco' followed by a surname. The circular stamp contains text around its perimeter, which is partially obscured by the signature and another signature written across it.

Certificazione di conformità di copia digitale
di originale analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge 16.2.1913
n.89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritto Dott.Proc. FRANCO SOLI, Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 18.9.2020, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia composta di numero cinquantacinque pagine su numero cinquantacinque fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e conservato a norma di legge.

Modena, Corso Canalgrande n.90, li 14 maggio 2019.

File firmato digitalmente dal dott. FRANCO SOLI, Notaio.